



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 58 del 13/05/2002**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 aprile 2002, n. 265

Approvazione Accordo di Programma sottoscritto In data 15/12/2000 tra Regione Puglia ed il Comune di Martina Franca ai sensi delle ll.rr. e 34/94 e 8/98 per la sistemazione di un'area per la realizzazione di insediamenti produttivi di tipo artigianale, industriale in Martina Franca da parte delle società "MARTINA ARTEMODA s.c.r.l."

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

CONSIDERATO che in attuazione delle ll.rr. 19 dicembre 1994 n° 34 e 8/98 e dall'art. 34 del D.lgs 267/2000 in data 15 dicembre 2000 è stato sottoscritto dalla Regione Puglia e dal Comune di Martina Franca apposito "Accordo di Programma", autorizzato dalla Giunta Regionale con deliberazione n° 1402 del 30.10.2000 per la sistemazione di un'area per la realizzazione 'di insediamenti riproduttivi di tipo artigianale industriale in Martina Franca da parte delle società " MARTINA ARTEMODA S.c.r.l."

VISTA la deliberazione n° 119 del 30.12.2000, con la quale il Consiglio Comunale di Martina Franca ha ratificato, ai sensi del V comma dell'art. 34 del D.lgs 267/2000, il suddetto "Accordo di Programma", allegando alla stessa copia dell'accordo di programma sottoscritto con l'accettazione incondizionata da parte delle società "MARTINA ARTEMODA S.c.r.l.";

VISTA la delibera n. 20 del 4/02/2002, con la quale, a seguito di apposita verifica di compatibilità paesaggistica presentata da parte del progettista, è stato rilasciato dal parte della Giunta Regionale il parere paesaggistico in base all'art. 5.03 delle Norme Tecnica di Attuazione del Piano Urbanistico Territoriale Tematico e pertanto non sussistono impedimenti ai fini dell'approvazione della variante urbanistica connessi all'Accordo di Programma;

VISTA la nota n. 8256 del 20.7.2001, trasmessa al sindaco del Comune di Martina Franca e p.c. all'Assessorato all'urbanistica, con la quale il Settore Ecologia testualmente fatto presente all'Amm/ne Com/le quanto segue:

""..... che i predetti pareri di competenza di questo Assessorato afferiscono alla VIA ed alla valutazione di incidenza le cui modalità applicative, nonché tipologie progettuali e dimensioni, sono definite dalla L.r. 11/2001. Atteso peraltro che dagli elaborati trasmessi non è possibile evincere la predette caratteristiche, si invita a verificare l'applicabilità in base a quanto definito dagli all. A e B alla citata legge; caso contrario a questo Settore non compete il rilascio di alcun parere.""

VISTA la nota n. 14363 del 2/08/2001 con la quale il Sindaco del Comune di Martina Franca, ha testualmente comunicato:

""in riferimento alla nota del 20/07/2001, prot. n. 8256 di Codesto Ass.to all'ambiente, si comunica che

l'intervento riportato non rientra in nessuno dei casi di cui agli allegati A e B della l.r n. 11/2001.

CONSIDERATO che in conformità alle condizioni di cui al richiamato Accordo di Programma, all'atto del rilascio della concessione edilizia, a cura delle società "MARTINA ARTEMODA s.c.r.l." dovrà essere fornita, al Comune di Martina Franca, idonea e formale garanzia (polizza assicurativa, fidejussione, bancaria ecc.) sui livelli occupazionali previsti e sulla destinazione d'uso che dovranno essere mantenuti per un periodo non inferiore a cinque anni;

VISTO il V comma dell'art. 34 del D.lgs n. 267/2000 il quale prevede l'approvazione dell'Accordo di Programma da parte del Presidente della Giunta Regionale determinando, in tale modo, le eventuali e conseguenti variazioni alla strumentazione urbanistica vigente;

DECRETA

E' approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 34 del D.lgs 267/20100, anche ai fini della variante allo strumento urbanistico vigente del Comune di Martina Franca "Accordo di Programma" per la sistemazione di un'area per la realizzazione di insediamenti produttivi di tipo industriale in Martina Franca parte delle società "MARTINA ARTEMODA s.c.r.l." sottoscritto in data 15.12.2000 dalla Regione Puglia e dal Comune di Martina Franca, in attuazione della l.r. n° 34 del 19 dicembre 1994 e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente Decreto ha rilevanza esclusivamente ai fini urbanistici, non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale e si intenderà caducato di diritto e al conseguentemente, posto nel nulla, qualora l'intervento non sia realizzato al qualsiasi titolo e ragione, riacquistando le aree interessate la originaria destinazione prevista nel vigente strumento urbanistico generale.

Lo stesso Decreto sarà inserito nella raccolta ufficiale dei Decreti del Presidente della Regione e sarà pubblicato sul B.U.R. ai sensi del comma a) dell'art. 6 della l.r. del 12 aprile 1993, n° 13.

Bari, li 19 aprile 2002

L'ASSESSORE ALL'URBANISTICA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
Dott. Enrico Santaniello Dott. Raffaele Fitto

---